

ALLEGATIO "B" AL N.2873 DI REP. E AL N. 2025 DI RACC.

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO

Via Falgare, 37 - 36015 SCHIO

C.F. 83005410242 - P.I. 02894390240

STATUTO

TITOLO PRIMO - Costituzione - Sede - Durata

Art. 1

E' costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO con sede sociale in Schio, Via Falgare n. 37.

Art. 2

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento con le modalità di cui all'art. 39 del presente Statuto.

Art. 3

L'Associazione non ha scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto.

TITOLO SECONDO - Scopi

Art. 4

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- a. gestire la Scuola materna "San Giorgio", con sede presso la stessa Associazione, in seguito detta Scuola, avendo cura che quest'ultima, nello svolgimento di una attività didattica paritaria rispetto a quella statale e in linea con le nuove Indicazioni Nazionali 2012, assuma un indi-

rizzo ispirato ad una concezione cristiana della vita. Tale indirizzo, esplicitato nel Progetto Educativo, è per sua natura immodificabile.

b. garantire ai bambini, figli dei soci aggregati, il diritto ad una educazione che favorisca lo sviluppo integrale della persona, delle sue potenzialità affettive, sociali, cognitive, morali e religiose, ispirandosi alla concezione cristiana del Concilio Vaticano II, agli orientamenti pastorali della C.E.I., in particolare a quelli per il decennio 2010/2020, alla Costituzione Italiana e alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia. L'attività della Scuola è svolta nel rispetto delle norme sulla parità scolastica di cui alla legge 62/2000, la successiva normativa in materia e le Nuove Indicazioni 2012.

c. promuovere tutti i servizi di interesse sociale, culturale, formativo e ricreativo, comunque utili alla crescita ed alla formazione del bambino e di appoggio alla famiglia, nonché curare la collaborazione e lo scambio di esperienze con organismi associativi aventi scopi analoghi.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo b), l'accoglimento dei bambini con disabilità, riconosciuta dai competenti servizi socio - sanitari, non è soggetto ad alcuna preclusione. L'Associazione, ricercando ogni possibile colla-

borazione da parte degli Enti e dei Servizi esterni preposti, interverrà secondo le risorse disponibili con proprio personale di sostegno, in attuazione di una progettualità inclusiva.

Art. 5

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 6

La Scuola è espressione della comunità parrocchiale della Parrocchia di Poleo in Schio, di seguito detta Parrocchia, e del territorio limitrofo. Soddisfa una significativa richiesta sociale ed educativa che coinvolge promotori, educatori, genitori, collaboratori e sostenitori in una comune e responsabile azione sinergica.

La Scuola aderisce alla F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) di Vicenza, Associazione delle Scuole dell'infanzia e Nidi Integrati di ispirazione cristiana.

Art. 7

L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi fissati dall'art. 4, può disporre di un immobile e del relativo terreno di pertinenza, siti in Schio - Via Falgare n. 37, messi a disposizione dalla Parrocchia attraverso un regolare contratto di comodato regolamentato da una apposita convenzione.

L'onere finanziario per eventuali modifiche delle strutture, richieste dallo sviluppo dell'attività educativo-assistenziale

della Scuola, dovrà essere valutato, ai fini della sua attribuzione e formalizzato attraverso specifici accordi fra le parti.

Art. 8

L'Associazione, per il conseguimento delle sue finalità istituzionali, potrà acquistare beni mobili, mobili registrati ed immobili, stipulare contratti e convenzioni con Enti Pubblici locali, regionali e statali, nonché assumere ed organizzare ogni iniziativa che risulti rispondente alla sue stesse finalità.

Art. 9

L'Associazione, attraverso il Comitato di Gestione, predisporrà gli strumenti che riterrà più convenienti alla realizzazione del programma educativo-assistenziale della Scuola, ovvero iscrizioni, orari, attrezzatura didattico-sanitaria, mensa, eventuale servizio di trasporto e così via.

L'utilizzo di tali strumenti sarà fissato da un Regolamento, le cui norme dovranno essere osservate da tutti gli utenti per l'ordinato funzionamento della Scuola.

TITOLO TERZO - Soci

Art. 10

I soci si distinguono in fondatori, aggregati ed onorari.

Sono "Soci fondatori" i firmatari dello Statuto all'atto della costituzione dell'Associazione e quelli successivamente cooperanti, nonché il Parroco pro-tempore della Parrocchia.

Qualora si determini una vacanza tra i Soci fondatori, i rimanenti provvedono alla surroga mediante cooptazione nel corso della prima riunione. Il socio cooptato acquista la qualifica di Socio fondatore a tutti gli effetti. La condizione di Socio fondatore è permanente.

I Soci fondatori hanno il compito primario di salvaguardare la naturale appartenenza dell'Associazione alla comunità parrocchiale della Parrocchia di Poleo in Schio, nonché di garantire il rispetto degli indirizzi educativi così come enunciati al precedente art. 4.

Sono "Soci aggregati" tutti i Genitori o Tutori dei bambini iscritti e frequentanti la Scuola, che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione. La qualifica di Socio aggregato si acquisisce con l'accettazione da parte della Scuola della domanda di iscrizione dei singoli bambini, presentata dai rispettivi genitori in forma scritta su modello predisposto dalla Scuola stessa e previo versamento della quota di adesione di cui al successivo art. 12.

L'adesione all'Associazione implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme statutarie, al fine di cooperare con lealtà al conseguimento delle finalità da queste annunciate.

Sono "Soci onorari" le persone nominate dall'Assemblea, su proposta del Comitato di Gestione, che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti della Scuola, che abbiano svolto attività particolarmente significative per la vita

dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- a. osservare lo Statuto, l'eventuale Regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statuarie;
- b. collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c. astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

I soci aggregati, in particolare, hanno l'obbligo di pagare la quota associativa annuale, con le modalità e nei termini fissati dal Comitato di Gestione.

Tutti i soci hanno diritto a:

- a. partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- b. candidarsi per ricoprire cariche associative;
- c. partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Per quanto attiene i soci aggregati il diritto di voto in assemblea è riservato esclusivamente ai soci in regola con il versamento della quota associativa. La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Comitato di Gestione.

TITOLO QUARTO - Recesso - Esclusione - Decadenza

Art. 11

La qualifica di socio è personale e non può essere trasferita ad altri soggetti. I soci cessano di appartenere

all'Associazione per recesso, esclusione, decadenza e per causa di morte.

Ogni socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta.

Il socio che non rispetta gli impegni associativi, può essere dichiarato escluso dall'Associazione o con delibera dell'Assemblea dei soci o, in caso urgente, con delibera del Comitato di Gestione che richiederà la ratifica dell'operato alla prima assemblea.

I soci esclusi o dimissionari non hanno diritto di ricevere, a qualsiasi titolo, quanto versato all'Associazione e non vantano alcun diritto sul patrimonio della stessa.

I Soci aggregati perdono la loro qualifica di soci quando i figli non sono più iscritti e frequentanti la Scuola.

TITOLO QUINTO - Patrimonio e risorse economiche

Art. 12

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dal patrimonio minimo iniziale, che ammonta a Euro 20.000,00 (ventimila/00), la cui metà, pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00), è destinata a costituire il "fondo patrimoniale di garanzia" indisponibile e vincolato;
- b. dalle quote di adesione e dalle quote associative corrisposte dai soci;
- c. dai beni mobili, mobili registrati ed immobili che di-

- verranno di proprietà della Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- d. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e. da erogazioni liberali da parte degli aderenti e/o di soggetti o Enti privati.

La quota di adesione all'Associazione è stabilita dal Comitato di Gestione e viene corrisposta al momento del perfezionamento dell'iscrizione dei bambini alla Scuola per l'anno scolastico di riferimento.

La quota associativa per i soci aggregati è stabilita essa pure dal Comitato di Gestione per ciascun anno scolastico e varierà in funzione delle necessità di copertura delle spese correnti fino al pareggio di bilancio, tenuto conto dei contributi in conto gestione annualmente corrisposti dagli Enti istituzionali (Ministero, Regione e Comune).

Detta quota di norma sarà suddivisa in n. 10 (dieci) rate mensili del medesimo importo (da settembre al successivo mese di giugno), fatta salva diversa determinazione del Comitato di Gestione. Per quanto concerne eventuali oneri di gestione aggiuntivi da riversare ai soci aggregati provvederà, tempo per tempo e con appositi provvedimenti, il Comitato di Gestione.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi di ulteriori risorse economiche costituite da proventi derivanti da iniziative promosse dai genitori o da rimborsi dovuti a convenzioni in

essere.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

E' fatto altresì obbligo di reinvestire gli eventuali utili o avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali di cui all'art. 4 del presente Statuto.

Art. 13

Le modalità di chiusura dell'esercizio finanziario sono eventualmente determinate dal Regolamento. In ogni caso l'esercizio coincide con l'anno solare.

TITOLO SESTO - Organi sociali

Art. 14

Sono Organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Comitato di Gestione;
- c. il Presidente del Comitato di Gestione;
- d. il Segretario;
- e. il Revisore Unico.

Art. 15

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci (fondatori, aggregati, onorari) iscritti nelle rispettive sezioni del Libro dell'Associazione

aggiornato annualmente.

Art. 16

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Comitato di Gestione con modalità tali da garantire la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

La convocazione deve avvenire almeno tre volte all'anno:

- entro il 28 febbraio per l'approvazione del conto economico di previsione dell'anno in corso;
- entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- all'inizio dell'anno scolastico, di norma entro il mese di ottobre, per la presentazione della programmazione didattica e l'eventuale elezione/integrazione del Comitato di Gestione.

La convocazione viene fatta mediante semplice comunicazione scritta a ciascun socio, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione viene anche affisso all'Albo della Scuola durante i 7 (sette) giorni che precedono l'Assemblea. In difetto di comunicazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

L'Assemblea può essere convocata anche su domanda firmata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci; in questo caso la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data

della richiesta e portata a conoscenza dei soci con le formalità suddette.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

Art. 17

L'Assemblea dei Soci:

- elegge i membri del Comitato di Gestione; tali nomine riguarderanno soci che non siano alle dipendenze della Scuola stessa e senza vincoli di parentela e/o affinità con il personale scolastico;
- discute ed approva il Conto Economico di previsione presentato dal Comitato di Gestione, facendo osservazioni e fornendo suggerimenti nel rispetto delle finalità dell'Associazione;
- approva il Bilancio consuntivo redatto nella forma completa, con Stato Patrimoniale e Conto Economico, presentato dal Comitato di Gestione;
- esprime il proprio parere sui programmi delle attività educative, sugli indirizzi didattici e sui contenuti degli stessi;
- nomina il Revisore Unico;
- fa proposte e formula pareri sugli indirizzi e sulle direttive dell'Associazione;
- approva le modifiche statutarie e i regolamenti proposti dal Comitato di Gestione;

- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Comitato di Gestione riterrà di sottoporle;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- delibera sulla partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

Art. 18

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci fondatori, aggregati ed onorari, iscritti nelle rispettive sezioni del Libro dei Soci dell'Associazione alla data di convocazione. Con riferimento ai Soci aggregati, il diritto di intervento è riservato ad uno solo dei genitori del bambino iscritto e frequentante la Scuola o al suo tutore, così da rendere il voto capitaro associativo coerente con i profili di democraticità alla base del funzionamento dell'Associazione medesima.

Hanno diritto di voto soltanto i Soci aggregati così come appena definiti.

Gli associati possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta valida soltanto per l'Assemblea cui si riferisce. Ogni socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci.

Art. 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione; in sua mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea chiama a presiedere uno dei membri eletti del Comitato di Gestione.

Se ne ravvisa la necessità, il Presidente nomina n. 2 scrutatori tra i membri dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità di eventuali deleghe ed il diritto ad intervenire all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori.

I verbali dell'Assemblea e la copia del bilancio approvato andranno esposti all'Albo della Scuola per i quindici giorni successivi all'Assemblea.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del Segretario, nell'apposito Libro. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci ancorché assenti, dissenzienti o astenuti.

Art. 20

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti le loro persone e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia conflitto di inte-

ressi.

Art. 21

Il Comitato di Gestione è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri, eletti liberamente dall'Assemblea dei soci e scelti fra le diverse categorie di soci.

Nel Comitato di Gestione deve essere eletto almeno un rappresentante dei genitori per ogni sezione attiva.

Del Comitato di Gestione faranno parte di diritto con voto consultivo:

- a. il Parroco pro-tempore della Parrocchia o un suo delegato;
- b. una persona delegata dal Consiglio Pastorale parrocchiale della Parrocchia;
- c. un rappresentante dei Soci fondatori.

Il Comitato di Gestione può invitare alle riunioni del Comitato stesso la Coordinatrice della Scuola, che potrà fornire il proprio apporto professionale alle delibere da assumere e che potrà far inserire a verbale i suoi pareri sugli argomenti di carattere pedagogico-didattico.

Art. 22

Il Comitato di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente. Si tengono riunioni straordinarie se convocate dal Presidente o su richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri.

Le delibere del Comitato sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, purché sia presente almeno la metà degli aventi diritto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. In seno al Comitato non è ammessa la delega.

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nel Libro della adunanze del Comitato di Gestione.

Art. 23

I membri del Comitato di Gestione durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza interruzioni. Se durante il triennio viene a mancare per qualsiasi motivo uno dei componenti eletti, il Comitato di Gestione, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, chiedendo convalida alla prima Assemblea. In caso di parità di preferenze verrà eletto il maggiore di età. Il nuovo eletto durerà in carica fino alla scadenza del triennio.

Art. 24

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente; in assenza di quest'ultimo, ne fa le veci il consigliere più anziano in carica e successivamente di età.

Art. 25

Spetta al Comitato di Gestione:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- eleggere il Presidente tra i suoi membri;

- eleggere il Vice Presidente tra i suoi membri, determinandone le competenze;
- nominare il Segretario, scelto anche al di fuori del suo seno, fra i soci regolarmente iscritti, specificandone le competenze;
- predisporre il Bilancio consuntivo ed il Conto Economico di previsione, da sottoporre al voto dell'Assemblea;
- proporre all'Assemblea le modifiche dello Statuto;
- provvedere alla gestione amministrativa;
- stabilire l'importo della quota annuale di adesione all'Associazione e della quota associativa, nonché le eventuali agevolazioni per particolari situazioni;
- deliberare i regolamenti interni;
- deliberare le nomine del personale, nominare la Coordinatrice pedagogica e stipulare contratti di lavoro;
- deliberare le costituzioni in giudizio di ogni genere;
- regolare in genere gli affari che interessano la Scuola;
- approvare il Piano dell'Offerta Formativa e i percorsi progettuali, elaborati dal Collegio docenti, tenendo conto delle proposte dei genitori, coerentemente con il Progetto Educativo;
- deliberare la decadenza del componente del Comitato di Gestione che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- inviare alla F.I.S.M. provinciale il Bilancio consuntivo

e la Relazione sulla Gestione.

Art. 26

E' facoltà di ogni componente il Comitato di Gestione visitare la Scuola, concordando la visita con la Coordinatrice e avendo cura di non recare disturbo all'attività didattica.

Art. 27

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione.

Spetta al Presidente:

- rappresentare la Scuola e stare in giudizio per l'Associazione;
- convocare e presiedere le Assemblee dei soci e le riunioni del Comitato di Gestione, coordinandone i lavori;
- curare l'esecuzione delle delibere;
- nominare il personale stipulando il contratto di assunzione, previa delibera del Comitato di Gestione;
- garantire l'applicazione del Progetto Educativo;
- stipulare i contratti e le convenzioni con altri enti, previa delibera del Comitato di Gestione;
- esercitare, nei casi di necessità ed urgenza, i poteri del Comitato di Gestione ed adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva per la ratifica.

In caso di assenza o impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente.

Art. 28

Spetta al Segretario:

- redigere i verbali dell'Assemblea e del Comitato di Gestione;
- diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
- collaborare con il Presidente per l'attività amministrativa e la realizzazione delle delibere del Comitato di Gestione.

Art. 29

Il Revisore Unico, nominato dall'Assemblea e scelto fra associati o terzi, non deve essere membro del Comitato di Gestione e deve essere in possesso di adeguate competenze economico-contabili.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Revisore Unico ha il compito di controllare almeno trimestralmente la gestione amministrativo-contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento degli stessi. Il Revisore Unico ha facoltà di partecipare alle riunioni del Comitato di Gestione senza diritto di voto.

L'attività del Revisore Unico deve risultare da apposito verbale riportato nel Libro del Revisore, nel quale devono essere trascritte anche le Relazioni ai bilanci.

Art. 30

Le cariche sociali, ad eccezione del Revisore Unico, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Comitato di Gestione e adeguatamente documentate.

TITOLO SETTIMO - Personale e Organi Collegiali

Art. 31

L'organico e le modalità di nomina, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale della Scuola sono stabiliti dal C.C.N.L. F.I.S.M. e dal Regolamento interno. Il rapporto numerico tra sezioni/insegnanti va stabilito nel rispetto della normativa vigente e delle prassi di buona gestione suggerite dalla F.I.S.M. Tutto il personale sarà scelto fra persone di provata moralità e competenza. Per quanto riguarda i titoli di idoneità del personale saranno osservate le disposizioni di legge vigenti.

Art. 32

Un Regolamento interno definisce la funzione degli Organi Collegiali previsti dalla normativa vigente. Tali organi sono:

- il Collegio Docenti;
- il Consiglio di Intersezione;
- l'Assemblea di sezione dei genitori;
- altri Organi collegiali a carattere saltuario (comitati per le feste, ecc.).

Art. 33

Le funzioni esercitate dalla Coordinatrice sono previste, per

la scuola dell'infanzia, dalla Circolare del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 31 del 18.03.2003 e successive integrazioni.

Il compito della Coordinatrice è quello di facilitare e consolidare rapporti positivi tra le persone coinvolte, allo scopo di ottenere i risultati attesi ed esplicitamente dichiarati nel Piano dell'Offerta Formativa.

Art. 34

Il Collegio Docenti:

- cura la programmazione dell'azione educativa e dell'attività didattica;
- formula proposte al Comitato di Gestione della Scuola, per il tramite della Coordinatrice, in ordine alla formazione e alla composizione delle sezioni, agli orari e all'organizzazione della Scuola, tenendo conto del presente Statuto;
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli obiettivi programmati;
- esamina i casi di alunni che presentano particolari difficoltà di inserimento, allo scopo di individuare le strategie più adeguate per una loro positiva integrazione;
- predispone il P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) che verrà presentato al Comitato di Gestione.

Il Collegio si insedia all'inizio dell'anno scolastico e si riunisce almeno una volta ogni due mesi. Il segretario del Collegio per la redazione dei verbali delle riunioni viene scelto tra i docenti presenti all'incontro.

Art. 35

Il Consiglio di Intersezione è composto dai docenti delle sezioni e, per ciascuna della sezioni interessate, da due rappresentanti eletti dai genitori dei bambini.

Ha il compito di formulare proposte al Collegio Docenti, per le sue specifiche competenze; inoltre ha il compito di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e bambini.

Il Consiglio di Intersezione si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni e dura in carica un anno.

TITOLO OTTAVO - Modifiche dello Statuto

Art. 36

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea dei Soci, appositamente convocata.

Il nuovo testo da adottare può essere proposto:

- dal Comitato di Gestione;
- da tanti soci che rappresentino almeno la metà di quelli iscritti nel Libro dei Soci al momento della proposta.

L'Assemblea per le modifiche statutarie è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi

diritto a voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

TITOLO NONO - Vigilanza - Controversie

Art. 37

Qualora si creino situazioni di contrasto con gli scopi e i principi di cui ai punti precedenti, con particolare riferimento all'art. 4 del presente Statuto, ovvero difficoltà gestionali o di pregiudizio per i bambini, il Parroco pro-tempore della Parrocchia, membro di diritto del Comitato di Gestione, e/o il Presidente della Scuola, possono chiedere la collaborazione della F.I.S.M. nella persona del suo Presidente o di un suo delegato.

Art. 38

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione e i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri da nominarsi, uno da ciascuna delle parti in controversia e il terzo, con funzione di presidente, sarà scelto tra i Soci fondatori in carica dal Presidente della F.I.S.M. provinciale o da un suo delegato. Essi giudicheranno "ex bono et equo" senza formalità di procedura. Il giudizio è inappellabile.

TITOLO DECIMO - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Art. 39

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea appro-

vata con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, su proposta:

- del Comitato di Gestione;
- di tanti soci che rappresentino almeno la metà di essi.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalla disposizioni di attuazione del Codice Civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti /Istituti aventi finalità istituzionali uguali o analoghe e operanti nel territorio.

TITOLO UNDICESIMO - Disposizioni generali

Art. 40

Il Presente Statuto entra in vigore dalla data di iscrizione dell'Associazione nel Registro Regionale del Veneto con il riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 41

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

F.TO GIUSEPPE SOLA

F.TO GIOVANNA CARRARO NOTAIO, (L.S.)